



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 44
del 15.10.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE PER LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 146, COMMA 6 E 148 DEL D. LGS. 42/2004 E DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. N. 3272008 IN FORM ASSOCIATA MEDIANTE DELEGA ALL'UNIONE MONTANA "VAL LEMME".

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	P
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	CAVO Sandra Maria	P

Totale presenti **11**
Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Dibattito così riassunto.

Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: tiene a precisare che, a differenza di quanto avvenuto in relazione allo Statuto, l'Amministrazione ha proceduto a cancellare un'espressione contenuta nell'articolo 3 del Regolamento, discussa nel Consiglio dell'Unione, che avrebbe comportato nelle nomine l'arbitrio da parte della Giunta in quanto era previsto che il giudizio della Giunta era in merito totalmente discrezionale e non sindacabile; a proprio giudizio rimane più dignitoso cancellare le norme di tale portata, posto che l'Amministrazione, nelle nomine, può comunque scegliere i nominativi in piena autonomia; quello che resta è che, questa volta, non ha vinto la visione padronale della gestione del Comune;

Sindaco Michele BISIO: ravvisa che la posizione espressa dalla Minoranza sia incoerente, posto che nei fatti, per essa, si può fare quello che si vuole per il solo fatto che una regola che abiliti tale comportamento non venga scritta; in merito alla Commissione edilizia, oggetto di nomina recente, fa rilevare che la Giunta si è ispirata al principio della totale continuità dei componenti rispetto al passato, limitandosi a rimuovere i componenti che si erano, nel corso del precedente mandato, distinti per le assenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione (organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e polizia amministrativa locale; tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale);
- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio

obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;

- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28;

VISTO l'articolo 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con particolare riferimento:

- al comma 1, in merito al divieto di distruzione né di introduzione di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, in capo ai proprietari, ai possessori o ai detentori, a qualsiasi titolo, di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ai termini dell'articolo 142 D. Lgs. 42/2004 (aree qualificate comunque di interesse paesaggistico), o in base alla legge, ai termini dell'articolo 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), nonché dell'articolo 143 comma 1 lettera d) (ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico, individuati nel piano paesaggistico), nonché dell'articolo 157 (immobili classificati in base a notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente);
- al comma 2, in materia di obbligo di autorizzazione preventiva dell'intervento, e contestuale obbligo di astensione dall'avviare i lavori fino al suo ottenimento, con obbligo di presentazione, in capo ai soggetti di cui al comma 1, alle amministrazioni competenti, del progetto degli interventi;
- al comma 4, nella parte in cui precisa che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio e nella parte in cui esclude, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 167 commi 4 e 5, l'autorizzazione rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi;
- al comma 6, nella parte che demanda alla Regione l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali;
- ancora al comma 6, come modificato dall'articolo 4 comma 16 D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011, in merito alla facoltà, in capo alla Regione, di delegare l'esercizio della detta funzione autorizzatoria, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali, come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero, altresì, ai Comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia;
- ai commi 7, 8, 9 e 10, in merito alla disciplina del procedimento del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO l'articolo 148 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., che prevede che le Regioni promuovano l'istituzione, e ne disciplinino il funzionamento, delle commissioni per il paesaggio, organi di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del citato articolo 146 comma 6, ai sensi del quale:

- le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio (comma 2);
- le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146 comma 7, 147 e 150 D. Lgs. 42/2004;

VISTA la L.R. 32/2008, afferente provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. 42/2004, con particolare riferimento all'articolo 4, recante la disciplina della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi del quale:

- è previsto che i Comuni istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., singolarmente, o preferibilmente, in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148 comma 3 D. Lgs. 42/2004 (comma 1);
- ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale, che devono rappresentare una pluralità di tali competenze (commi 2 e 3);
- è demandata al Comune la disciplina delle modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio (comma 4);
- i componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni, con mandato è rinnovabile per una sola volta (comma 5);
- i Comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum (comma 6);

VISTO, altresì, l'articolo 7 L.R. 32/2008 e s.m.i., in merito alla soppressione delle sezioni provinciali della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (di cui articolo 91 bis L.R. 56/1977 e s.m.i.), ed in merito all'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49 comma 15 L.R. 56/1977 e s.m.i., demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 4, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettera c) D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono qualificati, quali immobili ed aree di notevole interesse pubblico, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

VISTA la D.G.R. n. 34-10229 in data 01.12.2008, afferente determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, adottata in conformità all'art. 159 comma 1 D. Lgs. 42/2004, in merito alla competenza delle Regioni a provvedere a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146 comma 6 D. Lgs. 42/2004, che reputa che la Commissione locale per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all'art. 4 L.R. 32/2008, la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico edilizi, e che detta direttive ai Comuni, cui dovranno uniformarsi al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, ai sensi della quale:

- il requisito dell'adeguato livello di competenza tecnico scientifica è soddisfatto a seguito della nomina della Commissione locale per il paesaggio, che contribuisce a garantire una valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico edilizi;
- al fine di garantire la necessaria adeguata istruttoria tecnico amministrativa relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica, ogni Comune dovrà verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146 comma 7 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., afferente la verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato;
- i Comuni che, sulla base di questi criteri, non avranno istituito e disciplinato la Commissione locale per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146 comma 6 D. Lgs. 42/2004, e non potranno, altresì, esercitare le funzioni paesaggistiche fino a tale momento esercitate in attuazione della LR 20/1989;
- condizione richiesta dal D. Lgs. 42/2004 per potere delegare i Comuni, è che questi garantiscano la differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico edilizio, essendo

il procedimento paesaggistico autonomo e presupposto giuridico rispetto al procedimento di rilascio del titolo abilitativo, condizione già soddisfatta dalla istituzione della Commissione locale per il paesaggio (in quanto organo composto da più componenti in grado di garantire la multidisciplinarietà che una corretta valutazione del progetto di paesaggio richiede e, in secondo luogo, in quanto struttura di norma esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo dell'intervento e quindi maggiormente autonoma, tenuto conto che i Comuni sono tenuti ad individuare e nominare differenti responsabili per i due distinti procedimenti, così da permettere una efficace differenziazione delle attività amministrative);

- i componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione e comunque non facenti parte della Sportello unico per l'edilizia, che siano in possesso di diploma universitario attinenti ad una delle materie indicate in legge;
- la scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie;
- il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata che potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio;
- è auspicabile che i Comuni, stante anche la loro dimensione territoriale, costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più comuni contigui come espressamente richiesto anche nella L.R. 32/2008, con particolare riferimento all'articolo 30 D. Lgs. 267/2000, in merito alla stipula di convenzioni tra comuni contermini;
- i Comuni, nel costituire queste aggregazioni, dovranno verificare di appartenere al medesimo ambito di paesaggio (così come individuati dagli studi propedeutici alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale), o di ricadere nella stessa area parco o, comunque, interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale (quali esemplificativamente l'appartenenza ad una medesima Comunità Montana o Comunità Collinare, la sussistenza di caratteri paesaggistici comuni, la presenza di un bacino idrografico, la presenza di particolari e riconoscibili caratteri storico culturali insediativi);
- i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Comune;

DATO ATTO CHE gli accertamenti della compatibilità paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni, di cui agli articoli 167 e 181 D. Lgs. 42/2004, rientrano nella competenza dei Comuni prevista dall'articolo 16 L.R. 20/1989;

DATO ATTO CHE, ai sensi della citata normativa:

- è in capo agli aventi titolo il divieto di distruzione e di introduzione di modificazioni pregiudizievoli ai valori paesaggistici oggetto di protezione inerenti immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati ai sensi degli articoli 142, 136 143 comma 1 lettera d), 157, del medesimo D. Lgs. 42/2004, salvo l'obbligo dell'autorizzazione preventiva;
- detta autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio;
- l'esercizio della funzione autorizzatoria è demandata alla Regione, salva possibilità di delega agli enti locali;
- in riferimento ai Comuni, la delega è possibile purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia;
- le commissioni per il paesaggio, la competenza relativa all'istituzione ed alla disciplina del funzionamento delle quali è in capo alla Regione, sono organi di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
- le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio ed esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori;

- la normativa regionale del Piemonte attribuisce preferenza all'istituzione in forma associata della commissione locale per il paesaggio, stabilisce il numero minimo in tre componenti, la necessità che siano dotati di idonea qualificazione, in rappresentanza della pluralità di tali competenze, demanda al Comune la disciplina delle modalità di funzionamento, stabilisce il periodo massimo di durata in carica dei componenti;
- sono soppresse le sezioni provinciali della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (di cui articolo 91 bis L.R. 56/1977 e s.m.i.);
- il parere vincolante previsto dall'articolo 49 comma 15 L.R. 56/1977 e s.m.i. è demandato alla commissione locale per il paesaggio;
- la D.G.R. n. 34-10229 in data 01.12.2008 ha chiarito che la Commissione locale per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all'art. 4 L.R. 32/2008, è la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica, idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico edilizi;
- i Comuni che non abbiano ritualmente istituito e disciplinato la Commissione locale per il paesaggio non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite escludendo anche quelle fino ad ora esercitate in attuazione della L.R. 20/1989;
- ai sensi della D.G.R. citata la condizione richiesta dal D. Lgs. 42/2004 per potere delegare i Comuni, è la garanzia della differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico edilizio, essendo il procedimento paesaggistico autonomo e presupposto giuridico rispetto al procedimento di rilascio del titolo abilitativo;
- pertanto i Comuni dovranno individuare e nominare differenti responsabili per i due distinti procedimenti, dovranno scegliere i componenti tra i tecnici esterni all'amministrazione e comunque non facenti parte della Sportello unico per l'edilizia, dotati di precise professionalità, e con previsione di specifica incompatibilità con la appartenenza alla Commissione edilizia e lo svolgimento di progettazione edilizia;
- la D.G.R. citata formula auspicio a che i Comuni, in coerenza con la loro dimensione territoriale, costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più comuni contigui come espressamente richiesto anche nella L.R. 32/2008, previa verificare di appartenenza al medesimo ambito di paesaggistico (studi propedeutici alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale, stessa area parco, comune interesse di finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale);
- gli accertamenti della compatibilità paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni rientrano nella competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/1989;

DATO ATTO CHE le funzioni autorizzatorie di competenza dei Comuni di cui all'articolo 146 D. Lgs. 42/2004 possono essere ascritte alle funzioni fondamentali dei Comuni ;

DATO ATTO CHE i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure, Voltaggio, hanno proceduto alla costituzione della Unione Montana Val Lemme, e che l'Unione, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, può esercitare, nei tempi e nei modi stabiliti dai Comuni in sede di atto indicato dal comma 2 del medesimo articolo, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni indicate dall'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010;

RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, che per lo svolgimento delle funzioni sia opportuno il ricorso, da parte dei Comuni, all'Unione Montana, tenuto conto della probabile imminente scadenza dello svolgimento della funzione in questione da parte della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, in fase di liquidazione, in considerazione della necessità di garantire il servizio e della opportunità di organizzazione dello stesso con formula associativa, tenuto conto della elevata specializzazione richiesta in rapporto al limitato numero delle pratiche relative e tenuto conto che la Regione Piemonte, come si evince dai disposti della L.R. 32/2008 e dai succedanei criteri stabiliti dall'allegato A) alla D.G.R. 01/12/2008 n. 34-10229, ha indicato l'esercizio associato delle funzioni in argomento quale forma auspicabile e preferibile in quanto consente una maggiore economicità e semplificazione dell'attività amministrativa e consente una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e

coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali;

DATO ATTO CHE a tale fine l'Unione Montana Val Lemme costituisce area interessata da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale;

DATO ATTO CHE l'articolo 5 comma 2 dello Statuto dell'Unione prescrive che il conferimento, da parte dei Comuni, delle funzioni all'Unione, avvenga con atto del Consiglio Comunale secondo un protocollo standard;

VISTO lo schema di protocollo, Allegato alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 27 dello Statuto;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera c), D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:

- **presenti: 11;**
- **astenuiti: 0;**
- **votanti: 11;**
- **favorevoli: 11;**
- **contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, allo svolgimento in forma associata della funzione autorizzatoria in materia di tutela del paesaggio di competenza dei Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure, Voltaggio, ai sensi dell'articolo 146 D. Lgs. 42/2004, mediante la Unione Montana Val Lemme, espressamente conferendo delega alla detta Unione, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto dell'Unione ed ai sensi del protocollo attuativo in schema Allegato 1) alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto che alla sottoscrizione procede il Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente, o suo sostituto legale;
3. Di approvare, per quanto di competenza del Comune, il Regolamento in materia disciplina l'esercizio delle funzioni paesaggistiche Allegato 2) alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto.

Allegato 1) schema di protocollo di attuazione

_____, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di Carrosio in 15060 Carrosio (AL) Via G.C. Odino _____, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Carrosio C.F. _____

_____, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di Fraconalto in 15060 Fraconalto (AL) Via Capoluogo 29, in qualità di Sindaco pro tempore legale rappresentante del Comune di Fraconalto C.F. 00405650060, abilitato in forza della deliberazione _____;

_____, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di Parodi Ligure in 15060 Parodi Ligure (AL) Piazza Municipio 5, in qualità di Sindaco pro tempore legale rappresentante del Comune di Parodi Ligure C.F. 00383990066, abilitato in forza della deliberazione _____;

_____, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di Voltaggio in 15060 Voltaggio (AL) Piazza Giuseppe Garibaldi 2, in qualità di Sindaco pro tempore legale rappresentante del Comune di Voltaggio C.F. 00372410068 4, abilitato in forza della deliberazione _____;

(d'ora innanzi, cumulativamente: i Comuni)

E

_____, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Unione., in qualità di presidente pro tempore legale rappresentante dell'Unione Montana Val Lemme C.F. _____, con sede in 15060 Voltaggio (AL) Piazza Giuseppe Garibaldi 2, abilitato in forza della deliberazione _____;

(d'ora innanzi: l'Unione)

I Comuni espressamente delegano all'Unione Montana Val Lemme, ai fini dello svolgimento in forma associata, la funzione autorizzatoria in materia di tutela del paesaggio di competenza del Comune ai sensi dell'articolo 146 D.Lgs. 42/2004.

In particolare i Comuni individuano la suddetta Unione quale autorità amministrativa competente ai nella funzione autorizzatoria ai sensi dell'articolo 146 D. Lgs. 42/2004.

L'esercizio delle attività della commissione locale per il paesaggio è regolata da apposito Regolamento approvato dall'Unione e condiviso dai Comuni.

Le attività amministrative oggetto di delega da parte dei Comuni comprendono, in particolare:

- il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 D. Lgs. 42/2004
- l'istituzione e il mantenimento della Commissione Locale per il Paesaggio, in conformità alla disciplina di cui agli articoli 146 comma 6 e 148 D. Lgs. 42/2004, nonché agli articoli 3 comma 2 e 4 L.R. 32/2008 e s.m.i.;
- il rilascio dei provvedimenti in ordine agli accertamenti della compatibilità paesaggistica e all'irrogazione delle sanzioni, di cui agli articoli 167 e 181 D. Lgs. 42/2004, ai sensi dell'articolo 16 L.R. 20/1989.

In forza del disposto dell'articolo 16 L. R. 20/1989 i proventi delle sanzioni riscossi a norma del R.D. 639/1910 e versati in un apposito conto corrente presso la Tesoreria del Comune, restano nella competenza di ciascun Comune, ed hanno finalizzazione vincolata al risanamento delle zone e beni sottoposti al vincolo di tutela ambientale.

La trattazione e l'istruttoria dei procedimenti, e la formazione delle pratiche, ferma la titolarità della funzione in capo all'Unione, avviene con le modalità maggiormente idonee al contenimento dei costi:

In fase di prima applicazione, le pratiche vengono acclerate al protocollo del Comune di Voltaggio, quale sede dell'Unione.

La trasmissione della documentazione fra i Comuni e l'Unione avviene prioritariamente con modalità informatica.

Il Comune di Voltaggio assume l'onere della custodia e della archiviazione delle pratiche, all'uopo assicurando idoneo locale, con oneri a carico del Comune di Voltaggio, e idonea banca dati informatica, con oneri a carico dell'Unione.

L'esercizio delle attività è finalizzata a conseguire l'obiettivo di zero costi ma, in ogni caso, fermo il disposto degli articoli 26 e 27 dello Statuto dell'Unione, il Comune di Voltaggio, sede dell'Unione, determinerà i costi annuali per l'espletamento delle attività connesse allo svolgimento della funzione di cui alla presente convenzione.

Il Comune di Carrosio, _____ li _____

Il Comune di Fraconalto, _____ li _____

Il Comune di Parodi Ligure, _____ li _____

Il Comune di Voltaggio, _____ li _____

ARTICOLO 1. ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE.

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - per “D. Lgs. 42/2004” il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, e s.m.i.;
 - per L.R. 32/2008, la Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, e s.m.i.;
 - per “Unione”, l’Unione Montana Val Lemme.
2. Ai sensi della facoltà prevista dalla Legge è istituita la Commissione locale per il Paesaggio dell’Unione Montana Val Lemme, costituente forma associativa fra i Comuni componenti, d’ora innanzi “Commissione”, quale organo collegiale tecnico-consultivo comunale ai sensi degli articoli 146 comma 6 e 148 D. Lgs. 42/2004 e dell’articolo 4 L.R. 32/2008.
3. La Commissione è nominata dalla Giunta dell’Unione ed è composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati in sede di nomina.
4. Partecipa ai lavori della Commissione, con compiti referenti e istruttori, senza influire sul quorum costitutivo e funzionale, e senza diritto di voto, il segretario, individuato nel soggetto responsabile del procedimento delle procedure di autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 147 D. Lgs. 42/2004, e 3 comma 2 e 4 L.R. 32/2008, ovvero, in mancanza, nel segretario dell’Unione.
5. L’ufficio di componente della Commissione è gratuito.

ARTICOLO 2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI COMPONENTI.

1. I componenti sono nominati fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di diploma di laurea nelle materie attinenti la tutela paesaggistica, la storia dell’arte e dell’architettura, il restauro, il recupero ed il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie o forestali e a gestione del patrimonio naturale nonché esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, dimostrata tramite curriculum.
2. Non possono fare parte della Commissione:
 - a) Contemporaneamente, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato;
 - b) i componenti degli organi di governo e i dipendenti dell’Unione e dei Comuni che la compongono;
 - c) i soggetti incaricati della responsabilità dello Sportello Unico dell’edilizia, ufficio competente nella materia urbanistica ed edilizia privata e, ove diversi, della responsabilità del procedimento in tali materie, dell’Unione e dei Comuni che la compongono;
 - d) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
 - e) i componenti della Commissione Edilizia dei Comuni costituenti l’Unione e i componenti di eventuali altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico edilizio.

ARTICOLO 3. NOMINA E DURATA DEL MANDATO.

1. La nomine sono demandate alla Giunta dell’Unione.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli e dell'esperienza posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto all'articolo 2.
3. La Commissione resta in carica per la durata di cinque anni decorrenti dalla data della nomina e, ad intervenuta scadenza, rimane in carica, in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni, entro tale periodo dovendo essere ricostituita.
4. I Componenti della Commissione sono rieleggibili per una sola volta.
5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, fornendone comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.
6. Nel caso di dimissioni di cui al comma 5 del presente articolo, i componenti dimissionari restano in carica fino a che la Giunta dell'Unione non li abbia sostituiti.
7. Nel caso di cessazione della carica per motivo diverso dalle dimissioni e fino alla sostituzione dei componenti la Commissione non può funzionare validamente.
8. La Commissione decade e deve essere rinominata nella sua integralità nel caso di cessazione della carica di due componenti.
9. Fermo quanto al comma 8 del presente articolo, i componenti della Commissione decadono, singolarmente:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate all'articolo 2 comma 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
10. La decadenza di cui al comma 9 del presente articolo è dichiarata dal Presidente dell'Unione, previa comunicazione di inizio del procedimento all'interessato da parte del Presidente dell'Unione, da effettuarsi entro trenta giorni dall'accertamento della causa di decadenza, e previa assegnazione di un termine di giorni quindici al fine di consentire le eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato.
11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data del provvedimento che dichiara la decadenza di cui al comma 10 del presente articolo, oppure dalla data di pervenimento delle dimissioni.

ARTICOLO 4. ATTRIBUZIONI.

1. La Commissione esercita le seguenti funzioni:
 - a) esprime il parere, obbligatorio e non vincolante, in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni costituenti l'Unione, con particolare riferimento a quelle previste dagli articoli 146 e 147 D. Lgs. 42/2004 e dall'articolo 3 comma 2 L.R. 32/2008, come richiamati, rispettivamente, dall'articolo 148 D. Lgs. 42/2004 e dall'articolo 4 L.R. 32/2008;
 - b) esprime il parere, obbligatorio e non vincolante, in merito alle domande di accertamento della compatibilità paesaggistica per opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, di cui agli articoli 167 e 181 D. Lgs. 42/2004;
 - c) esprime il parere, obbligatorio e vincolante relativamente ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, ai sensi dell'articolo 24 L.R. 56/1977 e s.m.i., come previsto dall'articolo 49 comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i. e dall'articolo 7 comma 2 L.R. 32/2008.

2. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali, nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la situazione dei luoghi;
 - c) convocare e sentire i richiedenti il titolo autorizzatorio e i progettisti, al fine dell'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere i pareri di cui al comma 1 del presente articolo, valuta la coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, secondo i parametri dell'impatto estetico dell'intervento, il rapporto con il contesto, la qualità progettuale, perseguendo la finalità della tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
4. Il Presidente dell'Unione e il Sindaco di ogni Comune costituente l'Unione, il Responsabile del Servizio Urbanistico, il Segretario, la Giunta, il Consiglio dell'Unione e di ogni Comune costituente l'Unione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti di pianificazione territoriale;
 - b) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - c) strumenti urbanistici esecutivi e convenzioni edilizie;
 - d) segnalazione certificata di inizio attività, relativa a edifici o manufatti interni al centro storico o in aree di salvaguardia ambientale e/o vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
 - e) progetti di opere pubbliche.
5. Le domande di titoli autorizzatori inerenti attività produttive e di impresa e le domande finalizzate a conseguire contributi economici sono esaminate dalla Commissione con priorità.
6. La Commissione, nella seduta di primo insediamento, enuncia in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva.

ARTICOLO 5. PROCEDURE.

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario e, in ogni caso, ogni tre mesi, tranne nei casi sia accertata la insussistenza di pratiche alla scadenza del trimestre
2. La convocazione avviene verbalmente o mediante nota scritta consegnata a mano, ovvero tramite fax ovvero tramite PEC ovvero tramite posta elettronica.
3. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente l'integralità dei componenti.
4. Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il segretario, e, su autorizzazione del Presidente, anche personale dipendente dell'Unione o dei Comuni, nonché soggetti consulenti, comunque utile all'istruttoria degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al comma 14 del presente articolo.
6. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione:

- a) partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, ovvero sia direttore dei lavori o collaudatore, anche partecipando ai soggetti indicati dall'articolo 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h), D. Lgs. 163/2006, e s.m.i.;
 - b) partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di provvedimento autorizzatorio;
 - c) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - d) appalti la realizzazione dell'opera;
 - e) sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal responsabile del procedimento.
 8. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti, esercita le facoltà di cui all'articolo 4 comma 2.
 9. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
 10. La richiesta di integrazioni o di rielaborazione determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni o della rielaborazione richieste.
 11. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 e dal comma 10 del presente articolo, il Presidente della Commissione è tenuto ad assicurare il rispetto dei termini previsti dall'articolo 146 comma 7 D. Lgs. 42/2004 e dall'articolo 49 comma 7 L.R. 56/1977.
 12. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, con particolare riferimento ai pareri sospensivi o contrari, anche con richiamo alle risultanze della relazione istruttoria.
 13. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
 14. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei Componenti, eventuali dichiarazioni di voto.
 15. Il verbale è firmato dal Segretario, dal Presidente, dai componenti ed è richiamato in sede di provvedimento finale autorizzatorio.

ARTICOLO 6. ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Unione, attraverso proprio personale, anche distaccato dai Comuni o con rapporto di lavoro a tempo determinato o con contratto di prestazione d'opera professionale, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 146 comma 7 D. Lgs. 42/2004 e dall'articolo 49 comma 7 L.R. 56/1977:
 - a) cura l'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione, provvedendo, ove necessario, alla richiesta delle integrazioni necessarie a garantire la legittimità dell'istanza di autorizzazione;
 - b) sottopone le richieste alla Commissione, con tempistica idonea al rispetto del termine previsto dall'articolo 146 comma 7 D. Lgs. 42/2004, e dall'articolo 49 comma 7 L.R. 56/1977;
 - c) predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, unitamente alla documentazione presentata, alla Soprintendenza;

d) comunica al richiedente l'inizio del procedimento di trasmissione alla sovrintendenza.

2. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, l'Unione nomina un apposito responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 in materia di autorizzazione paesaggistica.
3. Ai fini di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 146 comma 6 D. Lgs. 42/2004 e dai criteri attuativi dettati dalla Regione Piemonte di cui all'allegato A) alla D.G.R. del 01.12.2008 n.34-10229 l'Unione nomina il responsabile del procedimento di cui al comma 2 del presente articolo in persona diversa dal responsabile del procedimento dello Sportello Unico dell'edilizia dei Comuni costituenti l'Unione o dell'Unione medesima

ARTICOLO 7. NORMA DI RINVIO.

1. 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento è fatto rinvio alla normativa vigente ed alle disposizioni attuative statali e regionali, con particolare riferimento alla Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004, alla L.R. 32/2008, alla deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 34 - 10229 del 01/12/2008.

Le disposizioni del presente Regolamento sono abrogate e sostituite automaticamente, senza necessità di espressa modifica, in caso di incompatibilità con sopravvenute disposizioni normative sovraordinate, compresi eventuali modifiche ai rimandi contenuti nel presente Regolamento.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to (*Michele BISIO*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **24/11/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **09/12/2014**.

Dalla Residenza Comunale, li **24/11/2014**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)